n. **14217/2026** r.g.a.c.

Tribunale di Napoli

13 SEZIONE CIVILE

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea

Il Giudice,

Visto il decreto del Questore della Provincia di Napoli datato 23.6.26, e notificato all'interessato in pari data alle ore 15.30, con il quale il Questore ha disposto, ai sensi dell'art. 6 e 6 bis co. 2 D. Lgs. 142/2015, l'applicazione della misura alternativa al trattenimento dell'obbligo di presentazione presso la Questura di Napoli il lunedì dalle 9.00 alle 11.00 ai sensi dell'art. 6 quater co. 1 lett. d) ed art. 14 co. 1 bis lett. c) TUI, nei confronti di

difeso d'ufficio dall'avv. Luigi Migliaccio del forno di Napoli, immediatamente reperibile;

considerato che il decreto di applicazione della misura alternativa al trattenimento è stato trasmesso dalla Questura di Napoli a questo Tribunale in data 25.6.2026 alle ore 10,29 ai fini della convalida prevista dall'art. 6 D. Lgs. 142/2015 ed art. 14 co. 1 bis TUI;

rilevato che la Questura ha motivato l'applicazione della misura alternativa sulla scorta del rischio di fuga ex art 5-sexies lett. a) e b) d.lgs 142/15, premettendo che l'interessato era arrivato in Italia il 1.4.26 (frontiera Sardegna) e che ha presentato domanda di protezione internazionale presso la Questura di Napoli, in data non precisata, esaminata nel contesto di una procedura di frontiera ex art. 43 Reg. UE 2024/1348,

letto l'art. 14 comma 1 bis TUI;

rilevato che ai sensi della citata disposizione normativa "Le misure di cui al primo periodo sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, disposta ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4 del regolamento, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida" che in ogni caso deve provvedere entro 48 ore dalla notifica della misura alternativa nei confronti dell'interessato;

rilevato che al fine di garantire l'integrità del contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, è stata ritenuta la necessità di nominare all'interessato, privo di difensore di fiducia, un difensore di ufficio immediatamente reperibile (in applicazione analogica dell'art. 10 ter d.lgs 286/98) al fine di garantirgli la possibilità di effettuare il deposito di memorie, previsto dal citato art. 14 co. 1 bis TUI, deposito che è consentito – secondo la normativa in vigore sul processo civile telematico- solo in via telematica, ed stato autorizzato il deposito di note sino alle ore 11.00 del 26.6.26;

Alla scadenza del termine concesso alla difesa di parte ricorrente per il deposito di memorie e deduzioni, nel rispetto del termine di cui all'art. 14 comma 1bis TUI,

osserva quanto segue.

Firmato Da: CRISTINA CORREALE Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 75bbd2acacbf1ef95716f72f0f079414

Alle ore 10,30 del 26.6.26 è stata depositata memoria difensiva dell'avv.
nel termine delle ore 11:00 disposto con il citato decreto, in cui si chiede la non convalida, eccependo quanto segue:

a) nullità del decreto questorile poiché non reca la **firma** del Questore Agricola, né quella del suo Vicario, bensì quella di altro funzionario dell'Amministrazione, privo di valida delega;

b) *"agli atti del fascicolo telematico 14217/2026rg. non vi è la richiesta di convalida della misura adottata, ragion per cui non si permette la verifica della tempistica e degli adempimenti previsti dalla legge a carico dell'amministrazione precedente";*

c) l'atto di cui è richiesta la convalida è motivato *per relationem* ad altri atti della P.A. che non sono stati prodotti;

La PA non ha depositato alcuna nota accompagnatoria con richiesta di convalida né alcuna memoria, limitandosi al deposito del provvedimento del Questore n. 48 del 23.6.26.

Tanto premesso, la fattispecie sottoposta all'attenzione del Tribunale deve inquadrarsi nell'alveo della disciplina di cui all'art. 6 comma 2 ed art. 5 ter, 5 quinquies e 6 quater d. lgs. n. 142/2015, come modificato dal DL 100/26 entrato il vigore il 12.6.26, così richiamata nella sostanza dal provvedimento del Questore di Napoli che, come detto poc'anzi, ha motivato l'applicazione della misura alternativa sul duplice presupposto della presentazione di domanda di protezione internazionale soggetta ad esamein frontiera ai sensi dell'art. 43 Reg. UE 2024/1348 e del rischio di fuga di cui all'art. 5 sexies d.lgs 142/15 per ***il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità e la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile.***

Orbene, rileva il giudice in via preliminare ed assorbente che, non essendo stato precisato nel provvedimento del Questore in esame, in quale data l'interessato abbia presentato la domanda di protezione internazionale, non è possibile fare applicazione delle norme riguardanti l'applicazione di misure alternative al richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura di frontiera, richiamate nel provvedimento di cui si chiede la convalida ed innanzi sintetizzate, in quanto introdotte con DL 100/26 entrato in vigore il 12.6.26, come eccepito in parte anche dalla difesa del resistente, laddove ha evidenziato che, in presenza di motivazione per relationem, non erano stati depositati dalla PA gli atti richiamati e costituenti parte integrante del provvedimento da convalidare;

Si osserva, inoltre, che l'art. 5 ter d.lgs 142/15, introdotto dal DL 100/26 in vigore dal 12.6.26, prevede che q*uando la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348,* ***l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*** *di cui al comma 1* ***è sempre adottata,*** *ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del Reg. 2024/1348, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.*

Dalla lettera della norma si evince che l'applicazione della misura alternativa presuppone che – a monte – sia stata adottata ***'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*** (il legislatore ha infatti previsto che essa sia adottata **sempre** in caso di applicazione di procedura di frontiera) e che, ricorrendone i presupposti, si possa poi applicare – evidentemente nel rispetto del principio di proporzionalità e gradualità delle misure- anche una misura alternativa al trattenimento, quando la sola autorizzazione di cui al comma 1 non soddisfi le esigenze del caso concreto e nemmeno sussistano i presupposti per il trattenimento del richiedente asilo presso un centro per i rimpatri.

In altri termini, nel caso in esame non risulta mai emesso il provvedimento di ***autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*** *di cui al comma 1 dell'art. 5 ter d.lgs 142/15, come mod. dal DL 100/26, che va* ***sempre adottata, quando – come nel caso in esame - la domanda di protezione***

Firmato Da: CRISTINA CORREALE Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 75bbd2acacbf1ef95716f72f0f079414

presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, prodromico all'adozione **in aggiunta** anche di misure alternative al trattenimento.

Tali misure, per espressa previsione di legge, sono alternative al trattenimento ma non all'***autorizzazione a risiedere in un luogo specifico.***

E', dunque, evidente che nell'ipotesi al vaglio del Tribunale in primo luogo non siano applicabili gli artt. 6 comma 2 ed art. 5 ter, 5 quinquies e 6 quater d. lgs. n. 142/2015, come modificato dal DL 100/26 entrato il vigore il 12.6.26, richiamati nel decreto del Questore di Napoli di cui si chiede la convalida, in quanto non vi è prova che la domanda di protezione internazionale sia stata presentata a far data dal 12.6.26, data di entrata in vigore delle norme di cui ha fatto applicazione il Questore nel decreto n. 48 soggetto a convalida ex art. 14 co. 1 bis TUI, non essendo stata depositata dalla PA copia della registrazione di tale domanda né indicata la data della stessa.

In ogni caso non risulta emesso dalla PA il provvedimento di ***autorizzazione a risiedere in un luogo specifico*** *di cui al comma 1 dell'art. 5 ter d.lgs 142/15, come mod. dal DL 100/26, che va* ***sempre adottata, quando – come nel caso in esame - la domanda di protezione presentata dal richiedente è esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348,*** prodromico all'adozione **in aggiunta** anche di misure alternative al trattenimento.

§ Alla luce di quanto sopra motivato, non sussistono i presupposti per la convalida dell'applicazione della misura alternativa ex art. 14 co 1 bis TUI

P.Q.M.

NON CONVALIDA

il provvedimento di applicazione delle misure alternative emesso dal Questore della Provincia di Napoli in data 23.6.26, notificato il 23.6.26, ai sensi dell'art. 6, comma 2, 6-quater, 5-sexies nei confronti di e pervenuto a questo Ufficio il 25.6.26 alle ore 10.29.

Si comunichi all'interessato, al difensore e alla Questura di Napoli.

Provvedimento depositato alle 13,15.

Napoli, 26.6.2026

Il giudice

Dott.ssa Cristina Correale

Firmato Da: CRISTINA CORREALE Emesso Da: CA di Firma Qualificata per Modello ATe Serial#: 75bbd2acacbf1ef95716f72f0f079414